

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICU, PISANU, PINTO, PORCU, FONNESU, MASSIDDA,
NUVOLI, NOVI, MASTRANGELI**

Modifiche alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, recante istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali

Presentata il 5 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La particolare bellezza dell'arcipelago de La Maddalena ha più volte suscitato l'interesse dello Stato e della regione autonoma della Sardegna con l'approvazione di diverse norme. L'ultimo provvedimento approvato è la legge 4 gennaio 1994, n. 10, che ha previsto un'importante variazione alla precedente normativa, ovvero quella di comprendere nel parco non solo le isole ed isolotti nel territorio de La Maddalena, ma anche le aree circostanti.

La presente proposta di legge propone nuove norme per istituire il consiglio direttivo dell'Ente parco e per nominare il comitato di gestione:

L'articolo 1 modifica le norme per la composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco.

L'articolo 2 inserisce due commi all'articolo 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che definiscono i criteri per la nomina del presidente e dei membri del consiglio direttivo dell'Ente parco, su indicazioni precise della regione autonoma della Sardegna, degli enti locali e delle associazioni interessati.

L'articolo 3 stabilisce che il comitato di gestione deve essere composto secondo le disposizioni dettate dai commi aggiunti all'articolo 5, seguendo gli stessi criteri stabiliti per la composizione del consiglio direttivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, le parole: « si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; le restanti disposizioni si applicano in quanto compatibili ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il presidente dell'Ente parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del presidente della regione autonoma della Sardegna, sentito il sindaco del comune de La Maddalena.

1-ter. Il consiglio direttivo dell'Ente parco è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente tra persone qualificate nei settori di pertinenza e secondo le seguenti modalità:

a) sei su indicazione del comune de La Maddalena;

b) uno su designazione della regione autonoma della Sardegna;

c) uno su designazione della provincia di Sassari;

d) uno su designazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

e) uno su designazione del Ministro dell'ambiente;

f) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate

ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistica ed ambientale;

g) uno su designazione dell'Accademia dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università degli studi con sede nella provincia nel cui territorio ricade il Parco ».

ART. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, dopo le parole: « è affidata ad un apposito comitato di gestione » sono aggiunte le seguenti: « composto secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3225
Lire 500